



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DEGLI OSTEOPATI

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

Campi di applicazione:

Articolo 1. Tutti gli iscritti all'Associazione professionale degli osteopati, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente Codice, dello Statuto, delle Procedure e delle Istruzioni operative dell'associazione;

Articolo 2. Ogni professionista osteopata, all'atto della sua iscrizione all'associazione, è tenuto a sottoscrivere per accettazione il ricevimento del presente documento e l'impegno a rispettarne per tutta la durata della propria attività professionale ogni contenuto, dimostrandone la completa conoscenza e la corretta interpretazione.

Doveri generali del professionista:

Articolo 3. Essendo l'osteopata al servizio della persona e della salute dei cittadini, egli esercita la propria attività nel fondamentale rispetto della vita umana, dell'integrità psico-fisica dei pazienti, nonché nella salvaguardia della dignità e della riservatezza di ogni individuo con cui entri in contatto;

Articolo 4. L'osteopata deve comportarsi con dignità e cortesia con i propri pazienti, rispettarne le appartenenze religiose, spirituali, politiche e sociali indipendentemente da ogni differenza razziale, sessuale, sociale, di età e di stile di vita. Nessuna forma di prevaricazione, suggestione o molestia è ammessa nell'esercizio delle proprie funzioni e nelle attitudini personali del professionista;

Articolo 5. L'osteopata deve rappresentare esempio di moralità, probità, dedizione e competenza nell'esercizio professionale, ovvero nei confronti di tutti coloro che ne richiedano l'intervento, senza eccezione alcuna. Egli è pienamente responsabile delle proprie valutazioni e degli atti conseguenti durante la propria pratica professionale;

Articolo 6. L'osteopata deve rispettare l'attività dei propri colleghi e la libera scelta del professionista da parte del paziente, senza attivare alcuna strategia volta a persuadere il cliente di un collega o altro operatore ad orientarsi verso la propria attività.



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

Riservatezza e protezione dei dati:

Articolo 7. L'osteopata deve osservare il segreto professionale, nell'interesse del paziente e alle condizioni stabilite dalla legge. L'obbligo della riservatezza riguarda non solo quanto appreso direttamente durante l'esercizio professionale, ma anche quanto è stato visto, letto, constatato, inteso o dedotto. La stessa riservatezza deve essere garantita da parte dei collaboratori, nonché attraverso la protezione dei documenti e la corretta conservazione dei dati. In assenza di consenso e nell'esclusivo interesse del paziente, qualora l'osteopata ritenga comunque di condividere informazioni riservate con il medico, il tutore legale o i parenti stretti del paziente, egli potrà chiedere preventivo parere legale o consulenza all'associazione assumendosi, nel caso, piena responsabilità del proprio operato dopo aver verbalizzato le ragioni della divulgazione e informato il paziente;

Articolo 8. L'osteopata deve costantemente riferirsi alle professionalità e alle autorità competenti qualora si trovi di fronte a specifiche condizioni di necessità o pericolo, esulando queste dalle proprie mansioni;

Rispetto delle indicazioni operative e limitazioni nell'esercizio:

Articolo 9. L'osteopata non deve indurre né volontariamente né involontariamente i pazienti a ritenere le proprie prestazioni esaustive qualora si evidenzia la necessità dell'intervento di altri operatori in termini contestuali o prevalenti rispetto all'intervento osteopatico;

Articolo 10. L'osteopata deve praticare cure che siano esclusivamente riferite alla propria competenza professionale, ovvero alle indicazioni definite della disciplina osteopatica. Egli non eserciterà le competenze degli altri operatori, esulando dalle autorizzazioni, dalle competenze e dall'esperienza di cui dispone;

Articolo 11. L'osteopata non può esercitare altre professioni nel settore sanitario o del benessere, né attività diverse se incompatibili con le norme in vigore;

Articolo 12. L'osteopata deve osservare nell'erogare le proprie prestazioni criteri di sicurezza, efficacia, qualità ed economicità. Egli deve costantemente valutare i rischi e le conseguenze del proprio intervento a fronte dei benefici riscontrabili, dando chiara informazione in tal senso al paziente;

Articolo 13. L'osteopata si atterrà alle competenze fissate per l'esercizio della sua professione dall'ordinamento; si dedicherà costantemente e autonomamente alla verifica e al perfezionamento della propria preparazione, tanto durante l'esercizio professionale quanto attraverso la regolare frequenza di corsi di aggiornamento formativo appositamente organizzati;

Articolo 14. L'osteopata che presenti condizioni fisiche o mentali non compatibili con la sicurezza dei propri pazienti, dovrà riconoscere la necessità di sospendere immediatamente la propria attività e darne informazione all'associazione professionale;



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

Articolo 15. Durante l'esercizio professionale, l'osteopata non può rinunciare in alcun modo all'appropriata autonomia di giudizio, salvaguardando così la propria indipendenza professionale;

Articolo 16. L'esercizio dell'attività dell'osteopata dovrà aver luogo in locali congrui ed adeguati, secondo le norme vigenti per l'esercizio delle professioni sanitarie; dovranno essere rispettate le norme in tema di sicurezza e di riservatezza;

Articolo 17. Gli osteopati che esercitino in forma di associazione o società fra professionisti dovranno salvaguardare l'autonomia professionale reciproca tanto tra colleghi osteopati, così come tra osteopati e altri professionisti. La condivisione degli onorari in termini percentuali è esclusivamente da riferirsi a specifico accordo contrattuale formalizzato tra professionisti nell'ambito del medesimo ambulatorio;

Articolo 18. L'osteopata non può richiedere o accettare alcuna provvigione e vantaggi materiali ingiustificati o illeciti in cambio dell'erogazione delle proprie prestazioni;

Articolo 19. Nessuna esibizione pubblica dell'esercizio dell'osteopatia viene consentita in fiere, luoghi commerciali, emittenti televisive o siti web. Specifiche dimostrazioni potranno effettuarsi esclusivamente nei luoghi della cura e della formazione;

Articolo 20. La pubblicità riferita all'attività professionale potrà realizzarsi liberamente attraverso l'iscrizione negli appositi elenchi cartacei o web allo scopo di segnalare il nominativo e la qualifica dell'osteopata, l'iscrizione all'associazione, il recapito e il numero di telefono dell'ambulatorio, l'indirizzo e-mail e di eventuale sito web. Nelle pubblicazioni o divulgazioni di interesse collettivo o scientifico potranno essere riferiti a cura del professionista pareri o indirizzi responsabili, essere citati dati oggettivi, riscontri o risultati di ricerche di settore in termini di serietà e completezza. Ogni informazione falsa, tendenziosa o volta ad approfittare della buona fede del cittadino viene espressamente vietata, così come la pubblicità degli importi degli onorari;

Articolo 21. Nel caso in cui l'osteopata rivesta una carica elettiva o amministrativa egli non potrà utilizzarla allo scopo di procacciarsi la propria clientela né, viceversa, egli potrà pubblicizzare la propria candidatura o il proprio mandato elettivo, amministrativo o di rappresentanza durante l'esercizio della professione;

Articolo 22. L'osteopata opererà secondo il principio della libera concorrenza, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli impegni contrattuali e deontologici. Egli non potrà fregiarsi di titoli non pertinenti alla propria formazione professionale, né potrà consentire a propri collaboratori non osteopati di erogare prestazioni osteopatiche in sua vece;

Articolo 23. L'osteopata non compirà alcun atto volto a danneggiare, offendere o pregiudicare la reputazione della categoria professionale.



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

TITOLO SECONDO: DOVERI VERSO I PAZIENTI

Dovere di assistenza:

Articolo 24. Nel rispetto fondamentale del paziente, le prestazioni di cura osteopatica vanno assicurate con coscienza e conoscenza, in base a criteri di sicurezza sanitaria, efficacia e, nel caso, mediante il ricorso a consulenze esterne. Il rapporto di fiducia col paziente si fonda sull'osservanza delle norme deontologiche ed etiche;

Articolo 25. Nell'esclusivo interesse del paziente, l'intervento dell'osteopata comprende l'anamnesi specifica, l'esame obiettivo, la valutazione clinica dei dati storici e attuali, il trattamento adeguato, la verifica oggettiva dei risultati. Il riferimento scrupoloso alle competenze acquisite ed aggiornate è da considerarsi decisivo ai fini tanto della valutazione quanto del trattamento e della verifica dei risultati; allo stesso modo va rispettato il ricorso a tempi sufficientemente ampi per compiere tutte queste attività unitamente all'adeguata comunicazione col paziente;

Articolo 26. L'osteopata può scegliere liberamente le modalità della prestazione che egli ritenga più confacenti all'esclusivo interesse del paziente. Egli tuttavia non può prescrivere farmaci, offrire e consigliare rimedi omeopatici o far riferimento a sostanze il cui utilizzo venga vietato a vario titolo dalla norme vigenti;

Articolo 27. L'osteopata non può prospettare come risolutivi interventi che si sono rivelati illusori o non sufficientemente sperimentati, né fornire alcuna certezza pregiudiziale di buona riuscita del proprio intervento, specie se opera così nel tentativo di condizionare il paziente. I valori personali dell'osteopata, la sua dottrina e le sue opinioni sui pazienti (etnie, sesso, cultura, stili di vita, età, condizioni economiche et similia) non dovranno influenzare le scelte operate per il benessere del paziente;

Articolo 28. Durante il proprio intervento, l'osteopata non deve esporre il paziente a rischi ingiustificati precludendo ulteriori possibilità di cura o ritardando il ricorso alle stesse. Egli prenderà atto di tutti i segni riferiti e riscontrati, verificandone le condizioni durante l'esecuzione di tutti i propri interventi sul medesimo paziente. Con peculiare attenzione ai rapporti causa-effetto all'origine dei problemi trattati, egli avrà sempre disponibilità a modificare il proprio intervento in base all'evoluzione soggettiva e oggettiva costantemente riscontrata;

Articolo 29. L'osteopata promuove la collaborazione e la consapevolezza del paziente, senza approfittare mai della sua temporanea condizione di vulnerabilità. Egli non sfrutterà il proprio ruolo a indebito scopo di lucro, per promozioni commerciali o dilazioni della cura non strettamente riferite alle necessità contingenti.

La comunicazione con i pazienti:

Articolo 30. L'osteopata deve riservare grande attenzione alla comunicazione puntuale col paziente e, nel caso, col tutore dello stesso, assicurandosi sempre che sia stato chiaramente compreso quanto esposto. In particolare, egli è tenuto a fornire informazioni sullo stato di salute



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

riscontrato, sulla proposta di trattamento prospettato, unitamente ai consigli per la prevenzione delle recidive. Egli deve descrivere le tecniche che intende utilizzare, la loro utilità e i rischi collegati in riferimento ai risultati che si intendono conseguire. Egli definisce in termini generali anche le conseguenze in caso di assenza di intervento, rendendo pienamente intelligibile la corretta portata delle proprie prestazioni, senza esasperarne la potenziale efficacia. Egli fornisce anticipatamente anche le informazioni in merito ai costi economici delle proprie prestazioni;

Articolo 31. Particolare attenzione deve essere riservata all'ascolto del paziente ai fini della chiara comprensione dei segni e delle aspettative. Il paziente deve essere messo a conoscenza del diritto di presenza di un accompagnatore e di poter sospendere in qualsiasi momento il trattamento;

Articolo 32. L'osteopata verifica la corretta comprensione del paziente, nel caso ribadendo più volte e con chiare esemplificazioni la spiegazione dei concetti che ritenga fondamentali per la serena partecipazione ai trattamenti, le realistiche aspettative conseguenti e i consigli per la riduzione del rischio di recidive.

Il contatto professionale con i pazienti:

Articolo 33. Il trattamento osteopatico potrà realizzarsi solo a seguito del consenso liberamente e chiaramente espresso dal paziente. Questi, o il proprio tutore ove previsto dalla legge, potrà accettare o rifiutarsi in qualsiasi momento di procedere, interrompendo l'iter prospettato e intrapreso;

Articolo 34. L'osteopata, in virtù delle proprie competenze, deve fornire consigli ai pazienti in merito alle abitudini scorrette e ai metodi per migliorare responsabilmente il proprio stile di vita. Non limitandosi alla mera esecuzione della propria tecnica, egli riferirà le precauzioni da assumersi e le attenzioni adeguate alle attitudini lavorative e personali del soggetto in questione;

Articolo 35. L'osteopata deve compilare una cartella per ogni paziente, con particolare riferimento ai seguenti elementi della propria valutazione in prospettiva evolutiva: data dei trattamenti, dati personali del paziente, sintomi e patologie, dati anamnestici clinici e strumentali, conclusioni cliniche dell'osteopata, aspetti rilevanti del metodo di trattamento, verifiche dei risultati, reazioni ed esiti dei trattamenti, eventuale presenza di un accompagnatore o osservatore. I contenuti inerenti alla salute saranno del tutto confidenziali e faranno riferimento ai riscontri anamnestici, ivi compresi i referti pregressi, gli elementi dedotti dall'interpretazione dei dati strumentali e le comunicazioni intercorse tra professionisti. Le cartelle saranno conservate con la specifica responsabilità del professionista, nonché in base alla normativa vigente in tema di dati sensibili e privacy. A tal riguardo appare fondamentale riscontrare formalmente il consenso del paziente alla conservazione dei propri dati unitamente all'accettazione dell'intervento osteopatico avendone ricevuto corretta informazione preliminare. La documentazione clinica deve essere conservata e reperibile unicamente dal professionista o da personale autorizzato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima prestazione. L'Osteopata è responsabile della conservazione in sicurezza delle cartelle in osservanza ai requisiti di legge, nonché consapevole dell'eventualità di ricorsi da parte dei pazienti e della necessità di fornire eventualmente elementi alla propria società assicuratrice per la responsabilità civile ed alle autorità eventualmente richiedenti. L'eliminazione delle cartelle deve avvenire in modo sicuro e definitivo;



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

Articolo 36. In deroga specifica all'obbligo di riservatezza, i dati in possesso dell'osteopata possono essere resi noti con modalità adeguate, a seguito di richiesta o autorizzazione del paziente, nei casi previsti dalle leggi; a seguito di richiesta dei funzionari autorizzati o dei tribunali, in caso di giudizio etico formulato in buona fede nell'interesse del paziente e/o della collettività, sussistendo oggettive e gravi condizioni che ne giustifichino la diffusione. Salvo diversa prescrizione di legge o specifica opportunità, in tali condizioni è preferibile informare della necessità divulgativa il paziente interessato;

Articolo 37. L'osteopata che intenda legittimamente rifiutare o interrompere le proprie prestazioni per ragioni professionali o personali, ha il dovere di informare il paziente nel merito, di fornire ogni elemento volto a proseguire la cura e trasmettere al collega indicato o scelto dal paziente ogni informazione utile per tale finalità;

Articolo 38. L'osteopata non deve acquisire elementi della vita personale, familiare e delle abitudini dei pazienti che non siano strettamente riferiti o riferibili al proprio intervento. Ogni informazione casualmente appresa o desunta in tal senso deve essere considerata strettamente riservata;

Articolo 39. Gli osteopati devono tenere in considerazione e avere rispetto del pudore dei pazienti in ogni circostanza o fase del trattamento, consentendo loro di rinviare alcune tecniche che prevedano in particolare il contatto con parti intime, di richiedere la presenza di un accompagnatore, di fornire esplicita o formale autorizzazione preventiva per specifici interventi, di spogliarsi nei tempi e nei modi sufficienti per attuare le tecniche evitando il disagio individuale e l'imbarazzo;

Articolo 40. L'osteopata deve osservare tutti gli accorgimenti e le regole per garantire la massima igienicità del contatto con il cliente. In particolare l'osteopata utilizza guanti in lattice per evitare il contatto diretto con la pelle e le mucose del paziente. Al paziente viene consentito di occuparsi della propria igiene prima, durante e dopo il trattamento;

Articolo 41. Per salvaguardare il rapporto di fiducia col paziente, l'osteopata non può adottare condotte confidenziali, e tanto meno manifestare attrazione sessuale o esprimere proposte sentimentali. Nel caso, egli deve interrompere immediatamente il rapporto professionale e indirizzare il paziente verso un collega, trasmettendogli la relativa documentazione clinica. E' infatti dovere del professionista identificare precisi ambiti relazionali con i pazienti allo scopo di conservarne la fiducia, ottenere le informazioni necessarie per garantire le migliori applicazioni e la loro costante verifica, assicurare comportamenti idonei e conformi al decoro e alla dignità professionali, evitando di compromettere la propria reputazione o la dignità della categoria di appartenenza;

Articolo 42. La qualità dell'esercizio professionale e la dignità complessiva della categoria sono riscontrabili anche attraverso il corretto trattamento dei reclami. Una precisa procedura professionale può consentire l'accoglimento delle eventuali lamentele dei pazienti, il loro trattamento, unitamente alla verifica dei dati, in vista della successiva risposta. Il reclamo potrà



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

essere espresso sia al professionista che lo trasmetterà immediatamente all'associazione sia all'associazione che ne darà immediata notizia al professionista.

Competenze professionali:

Articolo 43. L'osteopata deve possedere le competenze culturali e cliniche per l'esercizio della professione, aggiornandole costantemente durante la propria vita lavorativa. Un atto ufficiale dell'Associazione definirà il disciplinare delle competenze proprie del professionista associato;

Articolo 44. L'osteopata provvede sistematicamente all'autoverifica della propria pratica professionale, applicando gli idonei strumenti critici e di controllo; si auspica altresì la redazione di ricerche e relazioni su casi ritenuti particolarmente interessanti; La sistematica revisione della pratica professionale viene attuata dal singolo professionista durante la propria quotidiana esperienza clinica, attraverso gli strumenti di verifica oggettiva il cui utilizzo fu appreso durante gli studi e la stesura di memorie, ricerche e tesi di fine studi propri della propria specifica formazione;

Articolo 45. L'osteopata che richieda l'iscrizione all'Associazione professionale, dovrà documentare e certificare i requisiti della propria formazione ai fini della verifica delle condizioni e dei presupposti di esercizio della professione previsti dalle norme vigenti al momento della domanda. A titolo indicativo e non esaustivo, egli produrrà le certificazioni attestanti i seguenti requisiti culturali e professionali:

- durata, frequenza, esami sostenuti e relativo accreditamento (ECTS System) della propria formazione in Osteopatia;
- numero di pazienti esaminati durante l'eventuale tirocinio clinico in Istituto accreditato;
- superamento di tutti gli esami fondamentali nei termini previsti dalle leggi del Paese europeo di riferimento o dalle indicazioni degli organismi sovra-nazionali (O.M.S.);
- copia della tesi di fine studi;
- svolgimento della formazione presso Istituto italiano o europeo controllato da Enti esterni, ovvero, in ordine di importanza, dai Ministeri competenti, da Istituti di formazione riconosciuti in Europa, da Enti di certificazione della Qualità ISO 9001, da Associazioni culturali, presentando altresì copia autenticata del proprio Diploma e del Supplemento al Diploma;
- documentazione fiscale attestante la propria attività professionale nel settore dell'osteopatia in riferimento alle leggi vigenti;
- estremi della polizza assicurativa professionale; documentazione di identificazione personale.

L'associazione può richiedere una sola volta al candidato ulteriori dati e documenti per la verifica di idoneità. Qualora i dati di riscontro non fossero adeguati allo standard richiesto, verrà proposto al candidato un percorso di completamento della formazione unitamente alle indicazioni del caso;

Articolo 46. L'osteopata accreditato deve collaborare con l'associazione ed essere in grado di documentare costantemente la permanenza dei requisiti professionali e deontologici descritti nel presente codice. Egli deve documentare il personale programma di formazione continua e l'aggiornamento della propria pratica professionale, nel quadro della relative norme vigenti;



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

Articolo 47. Nel quadro delle norme sulla riservatezza di cui agli articoli precedenti, all'osteopata potrà essere motivatamente richiesto di mettere a disposizione dell'associazione e delle autorità competenti la documentazione inerente al proprio esercizio professionale. L'associazione e le autorità competenti dovranno altresì rispettare gli obblighi di riservatezza;

Articolo 48. Verrà immediatamente sospeso dall'accREDITAMENTO e dall'associazione l'osteopata per il quale fosse accertato in contraddittorio l'esercizio sotto l'influenza di alcol, sostanze stupefacenti e in ogni altra condizione fisica o mentale che possa compromettere la capacità di giudizio e mettere a rischio la salute del paziente. Verrà altresì sospeso dall'associazione e dall'idoneità, con procedimento in contraddittorio, l'osteopata che venga rinviato a giudizio per ogni tipo di reato anche se non strettamente correlato alla professione di osteopata;

Articolo 49. Nel caso in cui l'osteopata partecipi a progetti di ricerca, egli documenterà al paziente l'autorizzazione conseguita per il trattamento sperimentale, conseguendo formale autorizzazione dallo stesso nel quadro del consenso informato;

Articolo 50. Al fine del monitoraggio della qualità scientifica della professione in Italia, l'osteopata presenterà all'associazione comunicazione e copia del testo delle pubblicazioni o dei programmi di congressi o convegni che coinvolgano lo stesso professionista in Italia o all'estero;

Articolo 51. L'onorario dell'osteopata può essere percepito esclusivamente a seguito di una prestazione professionale completa, salvo la corresponsione di congrui acconti nel corso della terapia. L'onorario deve essere commisurato al singolo intervento, con importo analogo per ogni paziente. Nessun compenso può essere richiesto come corrispettivo di consigli espressi al telefono, per corrispondenza o durante colloqui preliminari. L'importo del compenso viene determinato liberamente dal professionista, tenendo per altro conto dei principi di equità, proporzionalità, tendenziale uguaglianza nel quadro del riconoscimento del diritto di accesso di ogni persona ai trattamenti a tutela della salute. L'osteopata deve fatturare le proprie prestazioni e rispettare le vigenti norme fiscali. In caso di prestazioni fornite contestualmente da più professionisti, le fatture dovranno essere individuali e distinte.

TITOLO TERZO: RAPPORTI CON COLLEGHI E ALTRI PROFESSIONISTI SANITARI

Rapporti con i colleghi:

Articolo 52. Gli osteopati devono mantenere tra loro rapporti di solidarietà professionale e correttezza formale. In caso di contenzioso essi devono cercare la conciliazione anche attraverso la richiesta di intermediazione dell'associazione. Costituiscono, ove non integrino comportamenti penalmente perseguibili fatto disciplinarmente rilevante l'ingiuria, la diffamazione, la calunnia e ogni altra azione tale da nuocere alla reputazione e all'onore del professionista e della categoria;

Articolo 53. Ai fini della qualità dell'intervento e del migliore risultato nella cura, l'osteopata deve essere sempre disponibile a indicare la consulenza di un collega competente o di altri professionisti sanitari qualora vi sia necessità, anche su indicazione o richiesta del paziente. In tal caso egli riferirà con chiarezza la necessità primaria o interdisciplinare di tale consulenza;



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

Articolo 54. In caso di rinuncia alle cure di un osteopata da parte di un paziente che si rivolga ad un collega, il primo dovrà fornire ogni informazione utile al secondo trasferendogli altresì previa autorizzazione del paziente l'intero fascicolo. Se la sostituzione è temporanea a causa dell'indisponibilità del primo osteopata, il secondo assicurerà le prestazioni per tutta la durata di tale indisponibilità, sulla base delle informazioni e seguendo le indicazioni fornite da primo. L'osteopata che intenda farsi sostituire temporaneamente essendo indisponibile all'esercizio professionale dovrà assicurarsi dell'idoneità del collega identificato, i cui requisiti devono corrispondere a quelli previsti dall'associazione;

Articolo 55. Durante le prestazioni in qualità di assistente o sostituto e nei sei mesi successivi alla cessazione di tali mansioni, l'osteopata non può indirizzare i pazienti dell'ambulatorio in cui opera presso altro studio professionale, salvo diversa autorizzazione formale dell'operatore presso cui presta la propria opera;

Articolo 56. L'attività osteopatica può essere altresì realizzata o sotto forma di associazione professionale con colleghi membri della propria associazione o con pari requisiti, o sotto forma di società di professionisti, secondo le procedure e nel rispetto delle osservanze previste dalla vigente normativa. I professionisti dovranno tenere informata l'associazione della forma giuridica dell'esercizio professionale e di ogni successiva variazione. I pazienti del singolo professionista restano tali anche al termine della collaborazione, salvo diversa previsione contrattuale. Negli ambulatori professionali possono svolgere il tirocinio gli studenti in osteopatia, nel quadro delle norme vigenti;

Articolo 57. L'osteopata che venga a conoscenza dell'inadempienza professionale e/o deontologica a vario titolo dimostrata da un proprio collega, è tenuto a fornire informazione e, ove richiesto, documentazione all'associazione allo scopo di tutelare la salute dei pazienti e il decoro della professione;

Rapporto con i medici e con gli altri professionisti sanitari:

Articolo 58. Il rapporto con diversi professionisti sanitari prevede il rispetto dell'indipendenza, della reciproca autonomia operativa e della libera scelta del paziente. In ogni caso, l'osteopata non può annullare le prescrizioni e le istruzioni del medico, né indirizzare o consigliare il paziente nella scelta di terapie mediche o sostituirsi agli altri professionisti sanitari nell'esecuzione delle stesse;

Articolo 59. Il professionista deve incoraggiare i pazienti ad informare i medici curanti e specialisti del trattamento osteopatico in atto, anche comunicando direttamente con essi, dopo avere ottenuto il consenso del paziente. L'osteopata cercherà di garantire l'interesse del paziente anche mediante il rapporto più corretto e disponibile possibile con tutti gli operatori della salute e del benessere, senza pregiudizio alcuno. In caso di legittimo disaccordo, egli non formulerà al paziente critiche personali o giudizi espliciti nei confronti degli altri professionisti così come dei colleghi. La relazione interdisciplinare viene annotata sulla cartella del paziente.



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

TITOLO QUARTO: MODALITÀ DI ESERCIZIO PROFESSIONALE

Articolo 60. L'osteopata deve sempre operare nell'ambito delle leggi nazionali che tutelino gli interessi dei pazienti che si rivolgono ai professionisti sanitari anche mediante limitazioni delle indicazioni operative professionali. Egli è tenuto ad adeguarsi a tale normativa, comprendendone i significati e mantenendosi costantemente aggiornato in merito ad ogni cambiamento che ne condizioni la propria pratica professionale. A tal riguardo ogni parere legale, informativa o istruzione da parte dell'associazione rappresenta un utile ausilio per il professionista.

Assicurazione e Sicurezza:

Articolo 61. L'osteopata è obbligato a sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale conforme alla specifica attività di osteopata esercitata e alle leggi di settore. In riferimento alla legislazione nazionale, l'osteopata deve adeguarsi ai requisiti in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Pubblicità e Pubblicazioni:

Articolo 62. Il professionista membro dell'associazione può pubblicare accanto al proprio nominativo il titolo di "Osteopata D.O." e i propri dati professionali come indicazione sobria e promozione essenziale della propria attività (cfr. art. 20). Egli può fregiarsi dell'appartenenza all'associazione professionale anche mediante pubblicazione del marchio, ma senza dare adito a fraintendimenti in merito ad attività di rappresentanza della stessa associazione;

Articolo 63. Le targhe professionali possono essere affisse all'entrata dell'edificio e sulla porta dell'ambulatorio nel rispetto dei regolamenti della pubblicità vigenti localmente;

Articolo 64. In caso di intervista giornalistica, di intervento o pubblicità attraverso i mezzi di comunicazione, occorre garantirne la corretta interpretazione, anche attraverso la valutazione preliminare dei testi predisposti per le divulgazioni la cui responsabilità sarà riferibile allo stesso professionista;

Articolo 65. La realizzazione di un sito web professionale rappresenta un'opzione plausibile per la libera promozione delle attività professionali, in considerazione delle prescrizioni del presente codice. Oltre a quanto previsto espressamente dagli articoli 20 e 23, l'osteopata o le organizzazioni per l'insegnamento dell'osteopatia di cui gli associati fanno parte dovranno astenersi dal riferirsi a concetti o collegamenti web il cui contenuto sia contrario ai principi deontologici o non attinente alle competenze strettamente osteopatiche. E' inoltre vietata la pubblicazione di informazioni, dati, elaborati e immagini di autori o persone che non abbiano espressamente formalizzato il proprio consenso o non rappresentino palese riferimento bibliografico. Non è consentita la divulgazione web di filmati di sedute osteopatiche reali o simulate;



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

Articolo 66. L'osteopata dovrà preventivamente sottoporre ogni tipo di pubblicazione a carattere pubblicitario, scientifico o divulgativo all'associazione professionale e richiederne parere: il silenzio serbato per più di trenta giorni sarà considerato come silenzioassenso.

TITOLO QUINTO: RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 67. Ogni osteopata che modifichi le proprie condizioni di esercizio, il proprio regime fiscale, i propri recapiti professionali o interrompa la propria attività è tenuto a darne informazione all'associazione;

Articolo 68. L'osteopata sottoscrive con l'associazione professionale l'impegno all'osservanza dello Statuto, del Codice deontologico e di tutte le regolamentazioni collegate;

Articolo 69. L'osteopata iscritto è tenuto alla partecipazione alla vita associativa, tra cui le Assemblee ordinarie e straordinarie anche mediante apposita delega, nei limiti delle norme statutarie. Egli si adegua alle istruzioni e ai regolamenti promulgati e si impegna ad illustrare e divulgare i criteri che disciplinano la pratica osteopatica, come espressi nel presente codice;

Articolo 70. L'osteopata è tenuto agli adempimenti fiscali in base alle leggi vigenti. In particolare egli deve poter dimostrare all'Associazione in qualsiasi momento la propria tracciabilità fiscale come osteopata D.O., dando altresì comunicazione del luogo in cui svolga o intenda svolgere l'esercizio professionale. Gli adempimenti previdenziali sono a suo carico, anche in riferimento alle apposite polizze stipulate dall'associazione nell'interesse dei propri associati. Qualsiasi accertata violazione delle norme fiscali e sul lavoro dipendente costituirà giusta causa di immediata espulsione dall'associazione.

Quota associativa annuale:

Articolo 71. Il socio attivo versa un contributo associativo annuale nei termini definiti dal Regolamento. E' sua facoltà recedere dall'associazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata entro la fine dell'anno solare precedente all'anno di rinuncia all'iscrizione. Il recesso non comporta restituzione dei contributi versati. In caso di mancata comunicazione, il socio è tenuto al versamento della quota associativa anche per l'anno seguente;

Articolo 72. Ogni dichiarazione volontariamente inesatta o incompleta resa all'associazione dal socio può comportare Provvedimento disciplinare.

Della disciplina degli iscritti:

Articolo 73. Gli iscritti all'associazione che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'associazione di appartenenza, sono sottoposti a procedimento disciplinare;



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI OSTEOPATI

Articolo 74. Il Comitato dei garanti istruisce e conduce il procedimento disciplinare. Verificate le prove e i documenti, sentito il socio interessato e i soggetti in causa che ne abbiano fatta richiesta, nel caso in cui sia accertato un comportamento contrario a quanto indicato nel precedente articolo possono essere applicate le seguenti sanzioni, con decisione motivata del Comitato dei garanti:

- a. l'avvertimento, in caso di abusi o mancanze di lieve entità, che consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo dell'osteopata all'osservanza dei suoi doveri; l'avvertimento è rivolto oralmente dal Presidente e se ne redige verbale scritto;
- b. la censura, in caso di abusi o mancanze di grave entità che consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata, notificata per iscritto al socio;
- c. la sospensione temporanea dall'associazione e dalle sue conseguenze sul piano dell'accreditamento professionale nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale;
- d. L'espulsione dall'associazione nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'associazione. Tutte le sanzioni sono rese note esclusivamente al socio interessato mediante lettera raccomandata a/r nei trenta giorni successivi alla decisione del Comitato. In casi particolari, il Comitato dei garanti può disporre notifica da pubblicarsi nell'area riservata ai soci del sito web dell'associazione;

Articolo 75. L'esclusione è automatica, ovvero senza necessità di procedimento formale, in caso di mancato versamento della quota associativa successivamente al sollecito formale e in assenza di gravi impedimenti. Nessun rimborso delle quote versate è previsto per i soci sospesi o esclusi;

Articolo 76. La perdita dei requisiti professionali comporta la sospensione per il tempo necessario al loro recupero, o l'esclusione ove essi non possano più essere recuperati;

Articolo 77. In ogni caso nessuna disciplina può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Comitato dei garanti. Il Comitato, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata a/r i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive. La decisione del Comitato dei garanti può essere fatta oggetto di reclamo avanti il Consiglio Nazionale; la decisione di quest'ultimo potrà essere impugnata avanti il l'autorità giudiziaria ordinaria;

Articolo 78. Il presente Codice viene reso pubblico mediante atto notarile e pubblicato sul sito web dell'Associazione.